

VERBALE D'ACCORDO

Addì 26 gennaio 2012, in Trento, presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione

tra

FEDERAZIONE TRENINA DELLA COOPERAZIONE, rappresentata dal Consigliere delegato alle relazioni sindacali dott. Michele Odorizzi

e

CGIL DEL TRENINO, rappresentata dal segretario Signor Franco Ianeselli,

CISL TRENINO, rappresentata dal segretario Signor Diego Faccini,


UIL TRENINO, rappresentata dal segretario Signor Ermanno Monari;

premessi:

- che l'art. 33, comma 12 della legge 12 novembre 2011 n° 183 (legge di stabilità), in attuazione dell'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro per il periodo d'imposta 2012;
- che le Confederazioni nazionali delle parti firmatarie del presente accordo hanno stipulato in data 28 dicembre 2011 un accordo quadro inteso a favorire, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agazia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011; hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;
- che le parti firmatarie del presente accordo intendono altresì prendere in considerazione, così come già fatto per l'anno 2011 con l'accordo provinciale del 4 aprile 2011, le specificità della contrattazione territoriale ed aziendale presenti nella Cooperazione trentina,

si conviene quanto segue.

Per l'anno 2012, con il presente accordo, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese ed i datori di lavoro aderenti al sistema di rappresentanza della Federazione trentina della Cooperazione nella provincia di Trento sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agazia delle Entrate / Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento



della competitività aziendale.

Le imprese ed i datori di lavoro aderenti, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

il trattamento economico per il lavoro supplementare o per l'applicazione di clausole elastiche e flessibili nelle prestazioni part time, per il lavoro straordinario, per il lavoro prestato in regime di orario flessibile o multiperiodale (o come altrimenti definito), per il lavoro in turni (comprese le indennità di turno); per il lavoro notturno (intendendosi il lavoro prestato nell'ambito di turni regolari e avvicendati oppure in modo continuativo), per il lavoro festivo e domenicale (per il notturno ed il festivo/domenicale l'agevolazione fiscale si intende riferita alla retribuzione ordinaria ed alla maggiorazione prevista dal contratto collettivo di riferimento); inoltre, le indennità di presenza, le indennità per distribuzione dell'orario su sei giorni la settimana, le maggiorazioni legate alla banca ore e le altre indennità riconosciute per flessibilità oraria, la monetizzazione ai sensi della legge di permessi ed ex festività non godute, l'indennità di reperibilità, le indennità di funzione in quanto volte a compensare anche l'estensione temporale della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro o comunque erogate per incrementare la competitività e/o l'efficienza organizzativa dell'impresa;

tutto quanto sopra in quanto erogato nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009-2010-2011.

Le parti firmatarie intendono altresì richiamare e recepire con la presente intesa le disposizioni di tutti i contratti collettivi territoriali (provinciali) di primo livello, dei quali il presente accordo si considera integrativo, per istituti contrattuali analoghi a quelli sopra citati. A titolo ricognitivo e non esaustivo, la presente intesa si estende perciò ai contratti provinciali dei seguenti settori: cooperative ortofrutticole, cantine sociali, caseifici sociali, lavori socialmente utili provinciali (Azione 10 -ora "Interventi per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili"- e Progettone), acque reflue.

Le parti firmatarie, inoltre, intendono richiamare e recepire le disposizioni di tutti i contratti collettivi integrativi o di secondo livello, sia territoriali (provinciali) che aziendali, tutt'ora efficaci ed applicati dalle imprese associate, per istituti contrattuali analoghi a quelli sopra citati. Quanto, in particolare, alla contrattazione di secondo livello provinciale, a titolo ricognitivo e non esaustivo, la presente intesa si estende perciò ai contratti integrativi dei settori delle Casse Rurali/BCC, delle Famiglie Cooperative e delle Cooperative sociali.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti nonché soci lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche qualora fossero occupati presso sedi/filiali, stabilimenti o cantieri situati al di fuori dalla provincia di Trento.

La presente intesa si applica anche ai lavoratori in somministrazione ai sensi del paragrafo 3.1, co. 1 e 2 della circolare n. 3/E del 14/2/2011 dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro.

Le imprese informeranno la rispettiva RSU/RSA, ove presente, e daranno in ogni caso pronta e tempestiva comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Le organizzazioni sindacali firmatarie potranno incontrare, su richiesta, le imprese nelle quali trova attuazione la presente intesa, anche al fine di verificare la possibilità di estenderne l'applicazione attraverso la sottoscrizione di accordi aziendali, che prendano eventualmente in

considerazione erogazioni premiali che, pur se non rivenienti dai contratti collettivi sopra richiamati, abbiano i requisiti di cui alle richiamate circolari del Ministero e dell' Agenzia delle Entrate e siano destinate alla generalità dei lavoratori dell'impresa o a categorie dei medesimi.

Sono comunque fatti salvi i contratti territoriali e aziendali stipulati e che contengano un trattamento di miglior favore. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese già in essere.

Il presente accordo si applica anche ai lavoratori dei datori di lavoro non costituiti in forma di impresa (associazioni, imprese sociali) associati alla Federazione.


Può essere altresì applicato ai datori di lavoro che, avendo come riferimento comunque uno dei CCNL, contratti integrativi provinciali o contratti provinciale di primo livello di cui alla presente intesa, firmino la medesima per adesione, dandone informazione alle parti firmatarie.

La presente intesa si applica anche ai dipendenti delle associazioni firmatarie della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 26 gennaio 2012

FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE
Il Consigliere delegato alle relazioni sindacali- Michele Odorizzi



CGIL DEL TARENTINO

Il segretario


- Franco Ianeselli -



CISL TARENTINO

Il segretario

- Diego Faccini -



UIL TARENTINO

Il segretario

- Ermanno Monari -

